



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

17 luglio 2026

**Legittimazione e interesse al riesame
del sequestro preventivo impeditivo:
le sentenze più recenti**

Martina Fusato

Francesco Pezzuto

1. Il sequestro preventivo impeditivo e i soggetti legittimati al riesame

Il **sequestro preventivo**, misura cautelare reale disciplinata dall'art. 321 c.p.p., assolve a una duplice funzione. Il comma 1 regola il **sequestro preventivo impeditivo**, diretto a evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato aggravi o protragga le conseguenze dell'illecito o agevoli la commissione di nuovi reati; il comma 2 contempla il **sequestro preventivo a scopo di confisca**, volto a impedire la dispersione del bene in vista della confisca conseguente alla condanna (art. 240 c.p.).

L'art. 322 c.p.p. legittima al **riesame** tre categorie di soggetti:

- l'imputato (e quindi per estensione l'indagato ai sensi dell'art. 61 c.p.p.);
- la persona alla quale le cose sono state sequestrate;
- la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione.

2. Il contrasto interpretativo sull'interesse dell'indagato/imputato

La disposizione ha dato luogo a un persistente contrasto in ordine alla legittimazione dell'imputato o dell'indagato privo del diritto alla restituzione del bene.

Il vincolo può infatti attingere un bene pertinente al reato ma appartenente a soggetto diverso dall'indagato o imputato. Ci si è chiesti se costui, per il solo fatto di essere parte del procedimento, sia legittimato al riesame pur non potendo aspirare alla restituzione della cosa.

Secondo un **primo orientamento** la legittimazione sussiste sempre, essendo l'imputato espressamente indicato tra i soggetti che possono proporre riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p.

L'**interesse** prescinderebbe dal diritto alla restituzione, in quanto connaturato all'accertamento proprio del riesame, che, investendo il *fumus commissi delicti*, sarebbe idoneo a **incidere sul procedimento penale** (Cass. pen., Sez. VI, n. 3366 del 28 settembre 1992; Cass. pen., Sez. IV, n. 21724 del 20 aprile 2005; Cass. pen., Sez. III, n. 10049 del 1° febbraio 2005). La restituzione della cosa costituirebbe, in tale prospettiva, un mero effetto eventuale del dissequestro.

Un **opposto orientamento** distingue invece la legittimazione e l'interesse: l'accertamento della prima non implica la sussistenza del secondo, occorrendo che entrambi ricorrano ai fini dell'ammissibilità dell'istanza. Non è dunque sufficiente la legittimazione, cui è automaticamente collegata la titolarità di una situazione soggettiva meritevole di tutela, essendo altresì necessario che dall'impugnazione e dalla conseguente rimozione del vincolo derivi **un'utilità concreta e attuale**.

Secondo tale orientamento, il riesame, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali in materia: l'art. 568, co. 4, c.p.p., che richiede l'interesse a impugnare e l'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., che sanziona con **l'inammissibilità l'impugnazione proposta in difetto di legittimazione o di interesse**.

Resta allora da stabilire quando l'interesse sussista e, in particolare, se questo debba o meno coincidere con il **diritto alla restituzione** oppure se, per contro, possa consistere nella prospettazione di un risultato giuridicamente favorevole all'impugnante, come sostenuto dall'orientamento maggioritario più recente precedente all'intervento delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. II, n. 4482 del 8 ottobre 2024; Sez. III, n. 16352 dell'11 gennaio 2021; Sez. III, n. 35072 del 12 aprile 2016).

3. La soluzione delle Sezioni Unite (sent. n. 7983/2026)

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7983 del 27 febbraio 2026.

Nella specie l'indagato aveva impugnato in proprio il sequestro preventivo di un veicolo dell'impresa di cui era legale rappresentante. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta, difettando un interesse concreto e attuale al dissequestro e non essendo configurabile alcun diritto dell'istante alla restituzione del mezzo.

La Corte ha in primo luogo disatteso l'orientamento minoritario. L'inclusione dell'indagato tra i soggetti di cui all'art. 322 c.p.p. non è un presupposto sufficiente che rende ammissibile l'impugnazione: è necessario un vaglio sull'interesse allegato. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, non è integralmente condivisibile neppure l'orientamento che identifica il requisito dell'interesse concreto e attuale con il solo diritto alla restituzione del bene.

Depone in senso contrario ad una nozione restrittiva dell'interesse, anzitutto, il dato dell'art. 322 c.p.p., riferito anche a soggetti privi del diritto alla restituzione. La struttura del riesame non avvalorà, del resto, la tesi che ne fa un rimedio esclusivamente restitutorio: ai sensi dell'art. 309, co. 9, c.p.p., richiamato dall'art. 324, co. 7, c.p.p., l'esito consiste nell'annullamento, nella conferma o nella riforma del provvedimento, rispetto al quale la restituzione è soltanto un effetto eventuale e non essenziale.

Le Sezioni Unite hanno pertanto riconosciuto che anche l'indagato privo del diritto alla restituzione è legittimato al riesame, purché allegghi **un interesse concreto e attuale, inteso come vantaggio conseguibile o pregiudizio eliminabile per effetto del dissequestro**.

4. L'interesse rilevante e la casistica applicativa

Quanto alla natura dell'interesse, le Sezioni Unite escludono la configurabilità di una casistica esaustiva, ma precisano questo non deve essere correlato direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene.

Pertanto, affermano le Sezioni Unite, le situazioni già verificatesi nella pratica e con le quali la giurisprudenza si è confrontata, dovranno essere rilette alla luce di tale principio, con la precisazione che, **per il positivo accertamento dell'interesse, il giudice dovrà esigere l'allegazione e la verifica di una situazione giuridicamente tutelata, non ipotetica ma attuale, che possa dirsi concretamente incisa dal vincolo cautelare**.

Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, l'istanza di riesame era stata correttamente rigettata perché l'indagato non aveva allegato alcun interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione giuridica.

Applicando il medesimo principio, le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto che tale interesse possa essere riconosciuto, ad esempio, al promittente venditore di un immobile il cui possesso sia già stato trasferito al promissario acquirente e sottoposto a sequestro preventivo impeditivo per abuso edilizio.

Il venditore, pur non avendo diritto alla restituzione un volta trasferito il possesso, è comunque titolare di un interesse al riesame, che consiste nella rimozione del pregiudizio derivante dalle azioni risarcitorie esperibili dal promissario acquirente cui non è stato garantito il libero godimento del bene.

Seguendo la rilettura della nozione di interesse, la Corte considera variamente inquadrabile quello riferibile al proprietario che abbia concesso in locazione a terzi l'immobile, successivamente oggetto di sequestro. In tali casi, la giurisprudenza aveva adottato

posizioni contrastanti, rigettando talvolta il riesame proposto dal proprietario che non avesse allegato il diritto alla restituzione dell'immobile locato (producendo, ad esempio, la risoluzione del contratto di locazione). Secondo le Sezioni Unite, l'interesse del proprietario può essere correlato alla tutela di situazioni giuridiche cui siano collegati impegni contrattuali e possibilità ricadute di tipo risarcitorio: in questa prospettiva, il proprietario ha interesse al riesame del bene locato nei casi in cui, se non ottiene la rimozione del vincolo, il locatario può chiedere il risarcimento del danno consistente nell'indisponibilità del bene.

La rilettura nella chiave dell'interesse incontra tuttavia un **limite: la posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento non può mai consistere in una mera situazione di fatto**. Pertanto, la semplice disponibilità materiale, non strutturata né qualificata come autonoma, resta precaria e priva di tutela. In tal senso è quindi condivisibile la posizione della giurisprudenza che aveva escluso l'interesse al riesame del sequestro di un ciclomotore in capo al soggetto che ne disponeva in quanto figlio del proprietario, pur non avendo sul bene alcun diritto giuridicamente protetto (Cass. pen., Sez. II, n. 50315 del 21 dicembre 2015).

5. Le successive conferme interpretative

Il principio è stato applicato in alcune sentenze successive.

Nella vicenda trattata nella sentenza della Corte di cassazione n. 22017 del 15 giugno 2026, l'indagato aveva impugnato in proprio il sequestro preventivo dello stabilimento industriale di cui era legale rappresentante, disposto per il reato di cui all'art. 137, co. 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006, sull'assunto di scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica in assenza di autorizzazione.

La Corte, in adesione all'indirizzo delle Sezioni Unite, ha rilevato che l'indagato non era titolare di alcun diritto, reale o personale, sull'impianto. Ha quindi escluso l'interesse concreto e attuale all'impugnazione in proprio di beni societari in assenza dell'allegazione di uno specifico interesse riferito a una diretta e riconoscibile posizione soggettiva di vantaggio derivante dalla rimozione del vincolo. Il riesame poteva essere proposto soltanto dall'ente, cui l'illecito era stato contestato ai sensi dell'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001.

Nel medesimo senso, la III sezione della suprema Corte si è pronunciata con la sentenza n. 22848 del 22 giugno 2026 e ha ribadito che l'interesse concreto e attuale non coincide con l'aspettativa di una pronuncia favorevole nel giudizio cautelare, priva di efficacia vincolante sul merito. È invece necessaria la dimostrazione dell'esigenza di rimuovere un pregiudizio lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela. Nella specie, l'indagata, socia accomandataria di una società proprietaria di un'area sottoposta a sequestro per abusi edilizi, aveva impugnato in proprio il sequestro preventivo. La Corte ha precisato che le deduzioni difensive -inutilizzabilità del materiale investigativo, insussistenza degli elementi costitutivi del reato, estraneità dell'indagata alle contestazioni- non fossero sufficienti a dimostrare un interesse concreto e attuale diverso dalla restituzione delle aree, cui la stessa non aveva diritto.

Diversamente, la Corte di cassazione, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, ha riconosciuto l'interesse al riesame avverso il sequestro di un depuratore, di proprietà di terzi, che recepiva scarichi industriali, proposto da parte di una società i cui scarichi afferivano a quel depuratore. (Cass. pen., Sez. III, n. 22855 del 22 giugno 2026). La suprema Corte ha ritenuto ammissibile il riesame proposto dalla società che, pur priva del diritto alla restituzione, vanta un interesse concreto e attuale al dissequestro del depuratore, necessario all'esercizio di un'attività produttiva industriale altrimenti pregiudicata.